

Associazione Eno Gastronomica Runzese

P.zza Runzi n. 85 - Bagnoli di Po (RO)

P.IVA 01427170293

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2017 del giorno 1 del mese di luglio alle ore 21.30, presso la sede sociale in Bagnolo di PO - Runzi (RO) P.zza Runzi 85, si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione Eno Gastronomica Runzese in prima convocazione.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Signor Sganzerla Enrico, Presidente dell'Associazione, che dichiara validamente costituita l'assemblea in quanto è presente la maggioranza richiesta dallo statuto e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Signor Verdaro Marco a svolgere mansioni di segretario.

Il presidente passa alla lettura dell'ordine del giorno:

- 1) Variazione statuto sociale, con variazione denominazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea dei soci per variare alcuni articoli dello statuto sociale. Il Presidente legge la bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e delle leggi in materia. Il Presidente informa inoltre che l'ente è una associazione di promozione sociale e che sarebbe opportuno variare la denominazione troppo specifica in "Centro Sociale La Frasca Runzi a.p.s". Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti e proporre modifiche, che vengono discusse e accettate all'unanimità.

L'assemblea pertanto all'unanimità dei presenti


DELIBERA

di approvare lo statuto proposto, formato di n. 29 articoli, con la nuova denominazione "Centro Sociale La Frasca Runzi a.p.s". Lo statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea all'unanimità delega il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione. Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Presidente

Sganzerla Enrico



Il Segretario

Verdaro Marco




Liquidi € 200,00

(duecento/00)

L'ORIGIN

Verdaro Marco



CENTRO SOCIALE LA FRASCA RUNZI A.P.S.
P.zza Runzi n. 85 - Bagnolo di Po (RO)
P.IVA 01427170293

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. il "Centro Sociale La Frasca Runzi a.p.s." con acronimo "La Frasca Runzi a.p.s.", d'ora in poi denominata "Associazione". L'Associazione, senza scopo di lucro, opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale ed è aderente ad ANCeSCAO. La suddetta adesione comporta – obbligatoriamente – l'adozione della tessera nazionale ANCeSCAO. Essa dà diritto al Socio dell'Associazione di partecipare alle attività dei Centri Sociali aderenti, ad eccezione di quelle attività riservate esclusivamente ai Soci del singolo Centro.

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in P.zza Runzi n. 85, Bagnolo di Po (RO) frazione Runzi.
L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale e ricreativo – culturale, senza distinzione di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità.

L'Associazione in particolare si propone come finalità:

- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità fra uomo e donna e rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali degli anziani, in relazione anche alla Legge 328/2000;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale nonché delle tradizioni locali;
- lo sviluppo del turismo sociale e culturale, la promozione turistica di interesse locale;
- l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- la ricerca e la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane;
- il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e volontariato nei confronti degli anziani.

Art. 4 - ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;



- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione, momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione d'iniziativa per sostenere persone associate e non, in condizioni d'indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d'autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d'incontri per reciproci scambi d'idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio;
- valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
- svolgere varie attività di volontariato;
- programmare e gestire servizi pubblici o parte di loro, in convenzione e accordo con le istituzioni locali, per decentrarli e migliorare la qualità della vita della comunità locale;
- svolgere in genere tutte le attività essenziali per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

In particolare l'Associazione, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati e Orti - riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità assistenziali -, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti l'Associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni di volontari che operano in forma libera e gratuita. Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per le eventuali attività svolte in convenzione con Enti pubblici, l'Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne apposita richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i Soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio se negativo deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probi Viri ovvero all'Assemblea dei Soci, nel caso in cui il Collegio non sia stato istituito. L'Assemblea dei Soci dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di Socio,



efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato nel Consiglio entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato non dovesse decidere per la ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che verrà convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare alle attività, di accedere alle strutture dell'Associazione, di informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni Socio di maggiore età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i Soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I Soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probi Viri ovvero all'Assemblea dei Soci, nel caso in cui il Collegio non sia stato istituito.

Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probi Viri ovvero all'Assemblea dei Soci, nel caso in cui il Collegio non sia stato istituito.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità. I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, visite culturali, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci, anche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 12 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione a disposizione dei Soci, previa approvazione dei Revisori dei Conti, se nominati. I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di problematiche dell'Associazione, il termine per l'approvazione potrà essere prorogato di massimo due mesi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo al massimo nei termini di approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (facoltativo);
5. Collegio dei Probi Viri (facoltativo).



Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

E' presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria è convocata per lo scioglimento dell'Associazione, come indicato nel successivo art. 28.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali ad es.: comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, via fax, mail o sms) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva i Regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, e il Collegio dei Probi Viri, organo facoltativo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei Soci, in caso di mancata istituzione del Collegio dei Probi Viri.

Ogni Socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese. E' ammessa la delega; ogni socio non può avere più di una delega.

All'apertura d'ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i propri Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci, chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dovrà nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero almeno il 10% dei Soci. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro giorni 30 dalla richiesta.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere e/o Contabile;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, in concordanza e con la firma del Tesoriere, comunicandolo al Consiglio nella prima riunione utile. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Dura in carica 3 (tre) anni.

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario, incaricato dal Consiglio Direttivo e nominato anche fra i soci non consiglieri, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario può assumere anche la carica di Tesoriere.

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, incaricato dal Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

L'Assemblea ordinaria sceglie l'elezione del Collegio dei Revisori e può scegliere, in



sostituzione del Collegio, di nominare un Revisore Unico.

il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico è l'organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri regolamentati dal Codice Civile. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati, come il Revisore Unico, dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e dei bilanci, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige un verbale per ogni visita.

Predisporre apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. E' nominato nel corso della Assemblea nella quale vengono eletti i componenti il Consiglio Direttivo. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominano al proprio interno il Presidente e, come il Revisore dei Conti se scelto, svolgono gratuitamente le proprie attività, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

L'Assemblea ordinaria sceglie la elezione del Collegio dei Probi Viri. Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

I componenti il Collegio dei Probi Viri nominano al proprio interno il Presidente. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 27 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, se eletto, Collegio dei Probi Viri, se eletto), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati, delibera sullo scioglimento dell'Associazione con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19 LUG. 2017

el N. 145 S3

CAPOFILA

[Handwritten signature]

[Faint text: Firma delegata del Direttore Provinciale Castiglion Fibene]

